

Regolamento dell'Ufficio delle costruzioni universitarie

del 19 novembre 2015

Il Consiglio svizzero delle scuole universitarie,

visto l'articolo 13 capoverso 2 del regolamento di organizzazione del 26 febbraio 2015 della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (RegO-CSSU),

emana il seguente regolamento:

Articolo 1 Campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina la composizione, i compiti e l'organizzazione dell'Ufficio delle costruzioni universitarie (UCU).

Articolo 2 Scopo

Il Consiglio svizzero delle scuole universitarie (Consiglio delle scuole universitarie) istituisce l'UCU allo scopo di esaminare e valutare i progetti di costruzione delle scuole universitarie sotto il profilo tecnico-edilizio.

Articolo 3 Composizione e rappresentanza

¹ L'UCU si compone di:

- a. un rappresentante di ognuna delle dieci università di diritto pubblico, dei loro Cantoni od organismi responsabili;
- b. un rappresentante di ognuna delle sette scuole universitarie professionali di diritto pubblico, dei loro Cantoni od organismi responsabili;
- c. un rappresentante della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) competente per le costruzioni universitarie;
- d. un rappresentante del Consiglio dei PF;
- e. se necessario, un architetto indipendente.

² I membri esercitano personalmente il loro mandato.

³ In casi motivati possono farsi sostituire da un rappresentante con diritto di voto.

⁴ Se il presidente è impossibilitato ad adempiere i propri compiti, questi ultimi vengono assunti dal rappresentante della SEFRI.

Articolo 4 Nomina

Il presidente e gli altri membri dell'UCU sono nominati dal Consiglio delle scuole universitarie per un periodo di quattro anni. Il mandato dura soltanto finché sussiste un rapporto di rappresentanza con i loro gruppi di interesse. Il mandato può essere rinnovato.

Articolo 5 Compiti e indennità

¹ L'UCU esprime un parere sui progetti relativi alle costruzioni universitarie che vengono sottoposti al Consiglio delle scuole universitarie.

² Incarica gli studi di architettura (esperti) di esaminare le domande sotto il profilo tecnico-edilizio e di redigere una perizia.

³ In base alla perizia, elabora le proprie raccomandazioni e le sottopone al Consiglio delle scuole universitarie.

⁴ Nel proprio ambito d'attività contribuisce al trasferimento del sapere tra Confederazione, Cantoni e scuole universitarie.

⁵ Può anche occuparsi di altre attività su incarico del Consiglio delle scuole universitarie, al quale deve renderne conto.

⁶ La retribuzione degli esperti si basa sulle Raccomandazioni relative agli onorari di architetti e ingegneri della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica. Si applica l'aliquota media per ora di lavoro della rispettiva tariffa annuale (max. 180,00 fr. all'ora)¹.

⁷ Per ogni riunione il presidente riceve una diaria di 500 franchi.

Articolo 6 Gruppi di lavoro e incarichi

¹ Per adempiere determinati compiti l'UCU può istituire gruppi di lavoro presieduti da uno dei suoi membri.

² Nei limiti dei fondi a disposizione può assegnare incarichi specifici a esperti esterni. Tali esperti sono retribuiti secondo l'articolo 5 capoverso 6.

Articolo 7 Riunioni

¹ L'UCU si riunisce in caso di necessità ma almeno tre volte all'anno, dopo la convocazione da parte del presidente.

² Viene inoltre indetta una riunione se lo richiede almeno un terzo dei membri.

³ L'UCU può invitare ospiti esterni alle sue riunioni.

Articolo 8 Decisioni

¹ I voti sono ripartiti come segue:

- a. i membri di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a e b hanno un voto per ogni scuola universitaria che rappresentano;
- b. i membri di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere c, d ed e hanno ognuno un voto.

² L'UCU può deliberare se almeno due terzi dei membri sono presenti o rappresentati.

³ Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità, il voto del presidente è preponderante.

⁴ In casi urgenti il presidente può prendere decisioni mediante circolazione degli atti. Tali decisioni devono essere votate da almeno due terzi dei membri.

¹ <https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/publikationen/dienstleistungen-planer/empfehlungen-zur-honorierung-von-architekten-und-ingenieuren.html>

Articolo 9 Segreteria

La segreteria dell'UCU è assunta dalla SEFRI.

Articolo 10 Finanziamento

Il Consiglio delle scuole universitarie copre i costi dell'UCU nei limiti del proprio budget.

Articolo 11 Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 2015.

² L'articolo 3 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2017.